

**Proposta di revisione della
Comunicazione della Commissione Europea del 2001
relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
al servizio pubblico di radiodiffusione – 7 aprile 2009**

**Osservazioni della Concessionaria
del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano
Rai-Radiotelevisione italiana Spa**

Roma, 8 maggio 2009

Con il presente documento la Rai-Radiotelevisione italiana Spa (“Rai”) - concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia - intende fornire la propria opinione sulla proposta di revisione della Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, 2001/C 320/04 (“Comunicazione”), pubblicata in data 7 aprile 2009.

Prima di formulare le proprie osservazioni, pare opportuno precisare che per tutte le informazioni relative all’attività e al quadro regolamentare in cui opera la concessionaria del servizio pubblico, si rimanda al precedente documento contenente le Osservazioni RAI sul tema in oggetto inviato alla Commissione il 15 gennaio 2009.

La Rai, in linea con le considerazioni espresse dalla UER, ritiene che la seconda versione della proposta di Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (di seguito: “Testo”), modificata dalla stessa Commissione dopo la consultazione pubblica che si e’ chiusa il 15 gennaio 2009 e’, in termini generali, migliorativa rispetto alla precedente versione resa nota nel mese di novembre 2008.

La riformulazione del Testo e’ piu’ chiara, meno dettagliata e prescrittiva, risultando almeno in parte sfumato il carattere di *soft-law* ravvisato nella bozza del 2008.

Cio’ appare di fondamentale importanza in quanto la nuova proposta di Comunicazione sugli aiuti di Stato dovrebbe quanto piu’ conservare (come nella Comunicazione sulla Radiodiffusione del 2001) il carattere di strumento flessibile che consenta ai Paesi membri di organizzare il servizio pubblico radiotelevisivo (SPR) tenendo conto delle proprie peculiarita’, cultura, leggi di settore e, soprattutto, della situazione nel mercato interno in relazione alle risorse da canone rispetto agli obblighi istituzionali da assecondare.

In questo senso la nuova proposta di Comunicazione dovrebbe limitarsi a porre dei principi indicativi di massima, nel rispetto dell’autonomia discrezionale dei Paesi interessati.

In relazione al Testo, si apprezza, in primo luogo, il riconoscimento dato al bisogno di **garantire l’indipendenza editoriale delle emittenti di servizio pubblico.**

Il riferimento e’ alla riformulazione dei paragrafi 47 ed 86 ove viene fatto riferimento alla “esigenza di salvaguardare l’indipendenza del contenuto dei programmi delle emittenti pubbliche” ed, ancora, “alla necessita’ di salvaguardare l’indipendenza delle emittenti pubbliche in materia di

contenuti”.

In questo senso e' condivisibile il paragrafo 48 laddove prevede che la definizione di servizio pubblico radiotelevisivo spetta agli Stati membri, liberi di decidere cio' che deve essere considerato servizio di interesse economico generale.

In questo ambito la Commissione deve avere un ruolo limitato al controllo di errori evidenti e la sua competenza e' da intendersi in senso negativo: essa dovrebbe intervenire sui singoli Stati solo quando sia revocato in dubbio se il servizio non sia riferito o riferibile all'interesse generale che lo Stato membro deve soddisfare.

Si ritiene, altresì, che la nuova Comunicazione dovrebbe prevedere la rimessione sostanziale alla normativa dei singoli Stati membri anche in ragione della presenza dell'organo interno di controllo.

Sotto altro profilo il Testo e' pure apprezzabile laddove riconosce l'importanza del **principio di neutralita' tecnologica**.

Ad esempio nella nota n.7 del par.8 viene fatto riferimento ad un ampio concetto di “servizi audiovisivi” (distribuzione lineare e/o non lineare di contenuti audio e/o audiovisivi e di altri servizi assimilati, quali i servizi testuali d'informazione *online*).

Nei parr. 47, 81, 84 ed 85 viene enfatizzata la necessita' che il mandato di servizio pubblico debba riflettere lo sviluppo e la diversificazione delle attivita' nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione, a vantaggio della societa'.

Si rileva che, nelle osservazioni formulate in occasione della prima consultazione pubblica conclusasi nel mese di gennaio scorso, la RAI si e' espressa negli stessi termini riguardo ai temi sopra indicati, sottolineando la necessaria apertura del SPR verso le nuove piattaforme di diffusione, in ragione degli obblighi imposti alla RAI dal vigente Contratto di servizio per il triennio 2007-2009.

In questa sede si sottolinea, altresì, che la neutralita' tecnologica e' prevista nell'esclusivo interesse dell'utenza e non dei gestori delle piattaforme.

La presenza del servizio pubblico radiotelevisivo sulle piattaforme stesse deve essere correlata ad una negoziazione con i titolari delle piattaforme che devono riconoscere alle emittenti di servizio pubblico un corrispettivo parametrato all'utilita' che le stesse ricavano dalla presenza dei programmi di servizio pubblico sulle rispettive piattaforme.

Quanto sopra al fine di evitare che le società titolari delle piattaforme trasformino la “neutralità tecnologica” in un esclusivo guadagno di proprio interesse.

Il giusto correttivo a riguardo potrebbe essere quello della previsione di un corrispettivo equo, considerata la complessiva situazione dei singoli mercati nazionali.

Altro aspetto importante è la riformulazione dei paragrafi relativi ai **nuovi servizi di grande rilievo offerti dalle emittenti di servizio pubblico ed, in particolare, dei servizi a pagamento** (dal par. 80 al par.91).

Anche in merito al *test ex ante*, come noto finalizzato a verificare gli effetti potenziali dei servizi in questione sul mercato, la Comunicazione di novembre fissava in modo netto i parametri di valutazione (tra i tanti cfr. parr. 61- 62). Il nuovo Testo, invece, si limita a registrare il cambiamento in essere nel mercato dell’audiovisivo e a constatare la diversificazione delle piattaforme, anche con riguardo all’offerta dei nuovi servizi a pagamento e, quel che è più importante, riconosce (e non prescrive) che “spetta agli Stati membri stabilire ... cosa potrà essere considerato come ‘importante nuovo servizio’”.

Sul punto la RAI, in sede di osservazioni formulate nella prima consultazione pubblica, aveva coerentemente auspicato di potere assecondare le dinamiche di mercato che si stanno consolidando nel settore multimediale anche in merito ai servizi a pagamento che rappresentano una necessità, sia per accrescere la visibilità dei contenuti che per evitare un processo di marginalizzazione nel relativo mercato.

Sempre con riferimento al *test ex ante*, nella nuova proposta di Comunicazione non sono più indicati criteri uniformi quali parametri da seguire da parte degli Stati ai fini della valutazione della rilevanza pubblica del servizio offerto, mentre sono stati ridimensionati i criteri relativi alla valutazione dell’impatto del nuovo servizio sul mercato.

Il Testo suggerisce, infatti, esempi di parametri indicativi di valutazione: cfr. par.85: *per esempio* la distribuzione contemporanea di contenuti già disponibili su altra piattaforma...” non è necessariamente da ritenersi quale “nuovo servizio”; ed ancora “Come importanza del servizio possono valere *per esempio* le risorse finanziarie richieste per lo sviluppo e gli effetti previsti sulla domanda” etc.

Inoltre l’ultima frase del paragrafo 88 prevede che se anche il risultato di tale valutazione dovesse essere negativo, il servizio potrà comunque essere reso nel caso in cui esso apporti un chiaro valore aggiunto alla società’.

Si rileva, peraltro, con riferimento ai servizi a pagamento (paragrafi 82 e 83) che essi “devono rimanere chiaramente distinti dalle attività commerciali”: questa è una condizione ovvia (che potrebbe anche essere eliminata dal testo ma, proprio perché tale, non necessariamente), a maggior ragione per la RAI, in virtù del meccanismo di separazione contabile di cui all’art.47 Testo unico della radiotelevisione (TUR).

Peraltro, come rilevato anche da UER, la previsione generalizzata del *prior assessment* non sembra auspicabile in questa sede, ritenendosi più giusto lasciare i Paesi membri liberi di scegliere il meccanismo più adatto alla loro individuale condizione.

Per quanto concerne l’Italia tale valutazione preventiva rientra nelle competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (disciplinata dall’art.10 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n.117 TUR che a sua volta rimanda alle leggi 6 agosto 1990, n.223, 14 novembre 1995 n.481 e 31 luglio 1997, n.249.) la quale, nell’adempimento dei suoi obblighi istituzionali, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive, svolgendo anche tale tipo di controllo.

In ultimo luogo, in merito ai paragrafi dedicati alle **riserve ed al controllo delle sovra-compensazioni**, (paragrafi da 73 a 76) si sottolinea che la proposta di Comunicazione, invece di stabilire delle presunzioni su quale sia il livello consentito di riserve alle PSB, avrebbe dovuto chiaramente stabilire il principio che i soggetti esercenti il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbero potere trattenere le riserve e quindi gestire il proprio capitale ognuna secondo le proprie necessità (determinazione *case-by-case*).

Dal punto di vista della RAI, però, il problema è superato in concreto dalla circostanza che il finanziamento ricevuto a titolo di canone per l’attività di servizio pubblico radiotelevisivo non è mai sufficiente a coprire i relativi costi, rendendosi necessaria l’utilizzazione dei proventi derivanti dalle attività commerciali che RAI può svolgere ai sensi dell’art.45, co.5 del TUR, disciplinate a livello contabile dal meccanismo di separazione di cui all’art.47 del TUR e Delibera 102/05/CONS Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.